



25 marzo 2020 | Circolare n. 27

Non tutti i versamenti degli atti sono prorogati al 30/06/2020

Solo gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e le cartelle di pagamento beneficiano della proroga al 30/06/2020 del versamento.

Qualsiasi altro atto non rientra nel DL 17/03/2020 n. 18 e quindi i pagamenti vanno eseguiti entro le ordinarie scadenze.

Di seguito un elenco non esaustivo di provvedimenti **non sospesi**:

- avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale;
- avvisi di recupero di crediti d'imposta;
- atti di contestazione di solo sanzioni ex art. 16 del Dlgs 472/97;
- avvisi di liquidazione in tema di imposte d'atto, ad esempio emessi per recuperare le agevolazioni prima casa o a seguito di dichiarazione di successione;
- avvisi di accertamento emessi in tema di registro, ad esempio di maggior valore;
- avvisi di accertamento, inviti di pagamento, solleciti emessi da ogni ente impositore (salvo quelli la cui riscossione avvenga ordinariamente tramite cartella di pagamento).

Anche i tipici atti di riscossione (comunicazione di fermo e ipoteca, intimazioni di pagamento) non sembrano rientrare nella sospensione.

Pertanto il pagamento delle somme andrà effettuato entro i consueti 60 giorni ai sensi delle rispettive legislazioni di riferimento.

Ove applicabile (ad esempio in tema di imposte d'atto) il mancato pagamento darà luogo alle sanzioni da omesso versamento del 30% di cui all'art. 13 del Dlgs 471/97.

Si ricorda che per gli atti menzionati, pur non valendo la sospensione del pagamento, vale la sospensione dei termini processuali dell'art. 83 del DL 17/03/2020 n. 18 dal 09/03/2020 al 15/04/2020.

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Orzinuovi
Via Marconi, 27/a
25034 Orzinuovi (BS)

■ Manerbio
P.zza A.Moro,1
25025 Manerbio (BS)

■ Milano
■ Roma